



# Ufficio d'Ambito di Como

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO  
Tel. 031-230.487 / 246 / 461 / 495  
Fax. 031-230.345  
E-mail [ato@provincia.como.it](mailto:ato@provincia.como.it)  
Pec [ato@pec.provincia.como.it](mailto:ato@pec.provincia.como.it)

---

**Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, ovvero di consulenza, a esperti esterni all'amministrazione.**



## **INDICE**

- ART. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione
- ART. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi e disposizioni comuni
- ART. 3 – Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi
- ART. 4 – Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa
- ART. 5 – Liste di accreditamento di esperti
- ART. 6 – Formalizzazione dell'incarico
- ART. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- ART. 8 – Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi
- ART. 9 – Limiti di spesa
- ART. 10 – Disposizioni transitorie e di coordinamento



## **ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento, da parte dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito Ufficio d'Ambito), di incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a esperti esterni all'Ufficio d'Ambito stesso e di comprovata esperienza e specializzazione, anche universitaria, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del CC in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e smi, come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 e smi e dalla L. 244 del 2007 e smi e da ultimo, dal D.L. 112/2008.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni e il contenimento degli stessi, oltre che a garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità in funzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali professionali di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del CC e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente Regolamento disciplina inoltre le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione:
  - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente;
  - b) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza e complessità attinenti materie di competenza degli organi istituzionali dell'Ufficio d'Ambito e non riconducibili alla normale ed ordinaria attività degli uffici.
5. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per i quali trova applicazione l'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e smi ed agli incarichi professionali normati da specifiche leggi di settore.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DISPOSIZIONI COMUNI**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti con atto del Direttore - fatta salva l'osservanza del comma 55, L. finanziaria 244/2007, così come modificata dalla L. 133 Brunetta - in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ufficio d'Ambito e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità all'Ufficio d'Ambito stesso;
  - b) l'esigenza deve essere di natura temporanea e la prestazione deve essere altamente qualificata;
  - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - d) l'Ufficio d'Ambito deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. Gli incarichi sono rinnovabili solo quando perdurino le condizioni che ne hanno giustificato l'iniziale conferimento.
3. Dell'attività svolta nell'espletamento degli incarichi di cui al presente Regolamento deve essere prodotta, o al fine della prestazione o durante le varie fasi di avanzamento della stessa,



idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.

4. L'affidamento di incarichi di collaborazione, qualunque sia l'oggetto della prestazione, a favore di soggetti estranei all'Ufficio d'Ambito, ha come sua condizione di legittimità l'avvenuta approvazione da parte del CdA del programma previsto dall'art. 3 comma 55 della L. 244 del 24.12.2007 e smi, o l'inerenza dell'incarico a funzioni istituzionali previste dalla Legge.

### **ART. 3 – PROCEDURE E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'Ufficio d'Ambito procede, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, dall'art. 4, dalle norme statutarie e dal Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi e le collaborazioni previsti nell'art. 1, mediante procedure comparative pubblicizzate, per almeno 15 giorni consecutivi, con avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente, in cui sono evidenziati:
  - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione,
  - b) corredate da curriculum professionale;
  - c) la tipologia di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - d) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - e) la sua durata;
  - f) il compenso previsto;
  - g) i criteri per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico;
  - h) eventuale altra documentazione richiesta.
2. Nella determinazione del contenuto degli avvisi di selezione comparativa il Direttore dovrà attenersi, ai fini del giudizio di comparazione tra le candidature, ai seguenti criteri:
  - a) dovrà essere privilegiata l'esperienza professionale specifica maturata nella materia pertinente l'incarico o in materie e settori affini, con particolare valutazione degli incarichi e delle collaborazioni significative, della capacità professionale e del merito tecnico del candidato quali risultanti dalla documentazione curriculare;
  - b) in subordine saranno valutati i titoli culturali e scientifici, nonché le esperienze professionali pregresse non specificamente pertinenti all'oggetto della collaborazione, ma comunque dimostrativi di attitudini e capacità professionali generali.
3. Nella determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico deve essere data adeguata motivazione in merito alle ragioni della scelta effettuata.
4. Entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento deve essere data comunicazione individuale dell'esito a tutti i soggetti che hanno presentato la propria candidatura o la propria offerta.

### **ART. 4 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA – SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

1. L'Ufficio d'Ambito, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, può conferire ad esperti esterni gli incarichi di cui all'art. 1 in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;



- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) per incarichi conferiti a legali per vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado, nonché gli incarichi a notai per rogiti.

#### **ART. 5 – LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI**

1. L'Ufficio d'Ambito può istituire liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e smi, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. L'Ufficio d'Ambito ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

#### **ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

1. L'Ufficio d'Ambito formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

#### **ART. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il Direttore verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Direttore verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

#### **ART. 8 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'Ufficio d'ambito rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei collaboratori di cui si è avvalso.
2. Gli elenchi, messi a disposizione sul sito internet istituzionale, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. I contratti relativi a rapporti di collaborazione sono, in ogni caso, efficaci solo a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito.

#### **ART. 9 – LIMITI DI SPESA**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dal presente Regolamento è fissato in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano per gli incarichi da conferire ai sensi di norme statutarie o del Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ufficio d'Ambito.
2. Sono altresì fatti salvi i rinnovi programmati in clausole contrattuali di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.